



**E.N.P.A.M.**

ENTE NAZIONALE  
di PREVIDENZA  
ed ASSISTENZA  
dei MEDICI  
e degli ODONTOIATRI

23 GIU, 2007

Roma .....

## DELIBERAZIONE ASSUNTA NELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL 23 GIUGNO 2007

### IL CONSIGLIO NAZIONALE

- vista la delibera del Consiglio Nazionale del 26 novembre 2005 con la quale al punto 4. del dispositivo è stabilito *“di liquidare, a decorrere dalla data della presente delibera, a ciascun componente gli Organi Statutari o Componente di Organo Collegiale, una indennità di trasferta (cosiddetta diaria) nella misura di € 450,00 per l'assenza dalla località di residenza fino a 12 ore e, per il tempo eccedente, di € 450,00 per ogni 12 ore non frazionabili.*

*L'indennità è ridotta di un terzo o della metà se viene chiesto il rimborso delle spese sostenute e documentate rispettivamente per il solo alloggio o per il solo vitto, ovvero per entrambi”.*

- visto che il Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 11 del 30 marzo 2007, ha deciso di proporre al Consiglio Nazionale un'integrazione al punto 4. di cui sopra attraverso l'inserimento dopo le parole *“per ogni 12 ore non frazionabili”* dei seguenti capoversi: **“Per la partecipazione ad ogni riunione degli Organi Statutari o Collegiali o per l'espletamento di particolari incarichi conferiti dal Presidente della Fondazione l'indennità di trasferta non potrà essere in ogni caso superiore alle 36 ore. Nel caso di partecipazione a riunioni convocate in due o più giorni consecutivi il detto limite di 36 ore è elevato di 24 ore per ogni riunione.**


**Ai fini della copertura assicurativa per il rischio di infortuni durante la partecipazioni alle riunioni o durante i trasferimenti, fanno fede le date e gli orari indicati nelle dichiarazioni rese per iscritto dai partecipanti e consegnate dagli stessi agli uffici della Fondazione competenti ai fini della liquidazione dell'indennità di trasferta”;**

- ritenuto opportuno effettuare la detta integrazione al fine di rendere più puntuale ed agevole la quantificazione dell'indennità di trasferta e di ovviare a problemi di carattere amministrativo – contabile;

- Visto l'art. 13 co.1 lett. c) dello Statuto,

### DELIBERA

di integrare il punto 4. della delibera del Consiglio Nazionale del 26 novembre 2005 inserendo dopo le parole *“per ogni 12 ore non frazionabili”* i seguenti capoversi: **“Per la partecipazione ad ogni riunione degli Organi Statutari o Collegiali o per l'espletamento di particolari incarichi conferiti dal Presidente della Fondazione l'indennità di trasferta non potrà essere in ogni caso**



superiore alle 36 ore. Nel caso di partecipazione a riunioni convocate in due o più giorni consecutivi il detto limite di 36 ore è elevato di 24 ore per ogni riunione.

Ai fini della copertura assicurativa per il rischio di infortuni durante la partecipazioni alle riunioni o durante i trasferimenti, fanno fede le date e gli orari indicati nelle dichiarazioni rese per iscritto dai partecipanti e consegnate dagli stessi agli uffici della Fondazione competenti ai fini della liquidazione dell'indennità di trasferta".

**IL SEGRETARIO**  
(dott.ssa Maria Clemens BARBERIS)



**IL PRESIDENTE**  
(Prof. Eolo Giovanni PARODI)

